Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 29 marzo 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1100**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Dopo l'art. 278 dello statuto dell'Università degli studi di Catania è aggiunto il capo II con gli articoli concernenti l'istituzione della scuola speciale di preparazione per tecnici di colpocitologia.

Capo II

Scuola speciale di preparazione per tecnici di colpocitologia

Art. 279. — E' istituita presso la prima clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Catania una scuola di preparazione per citotecnici che ha lo scopo di addestrare adeguatamente personale nel campo della diagnostica precoce del cancro genitale femminile.

La scuola ha indirizzo teorico-pratico. La durata del corso degli studi è di due anni.

Art. 280. — Possono essere ammessi alla scuola gli allievi in possesso di un titolo di istruzione secondaria valido per l'ammissione ai corsi universitari.

Art. 281. — Alla scuola per tecnici di colpocitologia si accede previo esame di cultura generale davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della stessa.

L'esame di ammissione e la valutazione dei titoli ha luogo entro la prima quindicina del mese di ottobre di ciascun anno, in un giorno stabilito dalla facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.

Il numero degli iscritti è di otto per ogni anno di corso.

Art. 282. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Gli insegnanti della scuola sono proposti dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia udito il direttore della scuola e nominati dal rettore.

Art. 283. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

fisica;

chimica e biochimica;

biologia (con particolare riguardo alla citologia generale);

anatomia, istologia umana normale e fisiologia con particolare riguardo all'apparato genitale femminile;

microbiologia;

tecnica citologica e colposcopica.

2° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica umana con particolare riguardo all'apparato genitale femminile;

citologia (normale e patologica dell'apparato genitale femminile compresa la mammella);

colposcopia;

tecnica istologica ed istochimica;

tecnica fotografica e micrografica.

Art. 284. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di eseguire un tirocinio pratico mediante la frequenza nel laboratorio di citologia e nell'ambulatorio di colposcopia della prima clinica ostetrica e ginecologica per la durata di due anni.

I programmi di insegnamento e gli orari sono predisposti dal direttore della scuola ed approvati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

La sorveglianza degli iscritti, per quanto riguarda la loro attività teorica e pratica, spetta al direttore della scuola.

Assenze ingiustificate comportano l'esclusione dal corso.

Art. 285. — Per essere ammessi a sostenere gli esami di diploma, gli allievi devono aver seguito i corsi superando i relativi esami ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste.

Gli esami annuali per le singole materie e quelli del diploma si tengono in unica sessione: quella autunnale a chiusura dei corsi.

Art. 286. — Le commissioni per gli esami sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.

Le commissioni per gli esami sono composte da tre membri: il direttore della scuola, presidente, l'insegnante della materia oggetto dell'esame ed un altro docente della scuola. Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti.

Art. 287. — L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso ed in una o più prove pratiche stabilite dalla commissione esaminatrice.

L'esame di diploma viene sostenuto davanti a una commissione composta da cinque membri scelti fra i docenti della scuola nominati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.

Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti.

Art. 288. — Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione	L. 2.000
tassa di iscrizione	» 50.000
soprattassa esami	» 10.000
tassa erariale di diploma	» 50.000

I contributi sono determinati di anno in anno dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 289. — I diplomi sono firmati dal rettore, dal direttore della scuola e dal direttore amministrativo dell'Università.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 279

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1101.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 171, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « ortopedia » e in « medicina dello sport »:

Scuola di specializzazione in ortopedia

Art. 172. — La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.

Art. 173. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 174. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso di diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

Art. 175. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 176. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 177. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 178. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

insegnamento pratico:

chirurgia generale;

pronto soccorso generale;

fisioterapia;

insegnamento teorico:

anatomia dell'apparato locomotore;

fisiologia dell'apparato locomotore;

semeiotica ortopedica;

nozioni di chirurgia generale;

bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° *Anno*:

insegnamento pratico:

chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);

reparti di pronto soccorso traumatologico;

reparti di ortopedia e traumatologia;

insegnamento teorico:

anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore I;

patologia dell'apparato locomotore I;

clinica ortopedica I;

traumatologia dell'apparato locomotore I;

radiologia I;

nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° *Anno*:

insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi);

insegnamento teorico:

anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore II;

patologia dell'apparato locomotore II;

clinica ortopedica II;

traumatologia dell'apparato locomotore II;

radiologia II;

tecnica operatoria I;

apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;

elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);

insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore III;

clinica ortopedica III;

traumatologia dell'apparato locomotore III;

tecnica operatoria II;

fisiokinesiterapia I;

neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;

nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);

officine ortopediche;

insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore IV;

clinica ortopedica IV;

traumatologia dell'apparato locomotore IV;

tecnica operatoria III;

fisioterapia II.

Art. 179. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi alle prove di esame.

Art. 180. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi devono superare le prove di esame sulle materie svolte durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Per quanto riguarda le tasse si precisa quanto segue:

	Primo anno	Anni successivi
tassa di immatricolazione .	5.000	—
tassa annuale d'iscrizione .	300.000	300.000
contributo biblioteca . . .	10.000	10.000
contributo clinica e laboratorio	144.000	144.000

La soprattassa di esame di profitto e la soprattassa di diploma sono dovuti nella misura fissata per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia; il costo del libretto di iscrizione tesserino, il contributo opere sportive e assistenziali, le prestazioni di segreteria e il contributo di riscaldamento sono dovuti nella misura deliberata dal consiglio di amministrazione.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 181. — La scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università degli studi di Trieste si propone:

a) di valorizzare e di approfondire gli studi biologici e di medicina applicata nel campo delle attività sportive, formative e di competizione e della educazione fisica; di preparare adeguatamente, sotto l'aspetto teorico e della applicazione pratica, i medici che intendano dedicarsi alle attività attinenti a questa particolare branca della medicina applicata, conferendo ad essi il diploma di specialista in medicina dello sport.

Art. 182. — Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola è la laurea in medicina e chirurgia. Il corso di studi ha la durata di tre anni con frequenza obbligato-

ria; esso ha la sua sede ufficiale presso l'istituto di anatomia umana normale. Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgono presso i rispettivi istituti clinici e specialistici.

Il numero massimo degli allievi è di sei per anno e complessivamente di diciotto per l'intero corso. L'ammissione ai corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili, la selezione dei candidati avviene in base ai risultati di un esame di ammissione. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella stessa scuola. In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 183. — L'ordine degli studi è il seguente:

1° *Anno*:

anatomia dell'apparato locomotore;

fisiologia dell'apparato locomotore;

biochimica ed energetica muscolare;

antropometria e auxologia;

psicologia applicata allo sport;

storia dell'educazione fisica e dello sport;

sistematica delle attività sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi.

2° *Anno*:

fisiologia dell'esercizio fisico;

biomeccanica dell'esercizio fisico;

metodologia dell'allenamento sportivo;

scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva;

fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva I;

farmacologia e tossicologia del doping;

igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva;

traumatologia degli sport.

3° *Anno*:

fisiologia applicata agli sport;

valutazione funzionale dello sportivo;

fisiopatologia degli sport e semeiotica medico sportiva II;

fisioterapia e rieducazione funzionale;

rianimazione e pronto soccorso;

medicina legale ed infortunistica legata agli sport;

fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari.

La scuola svolge brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che sono stabiliti, secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola. Sono inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo.

Art. 184. — Alla fine di ogni anno di corso gli allievi devono sostenere l'esame di profitto nelle materie di insegnamento previste per ogni anno di corso e articolate in un unico gruppo; l'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali.

Art. 185. — Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove d'esame del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in ogni altro caso approvato dal direttore della scuola.

Art. 186. — Alle spese occorrenti al funzionamento della scuola si provvede con le seguenti tasse, soprattasse e contributi degli iscritti:

	Primo anno	Anni successivi
tassa di immatricolazione . .	5.000	—
tassa annuale di iscrizione .	300.000	300.000
contributo laboratorio e clinica	144.000	144.000
contributo biblioteca . . .	10.000	10.000

La soprattassa di esame di profitto e la soprattassa di diploma sono dovuti nella misura fissata per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia; il costo del libretto di iscrizione tesserino, il contributo opere sportive e assistenziali, le prestazioni di segreteria e il contributo di riscaldamento sono dovuti nella misura deliberata dal consiglio di amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1102.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deli-

berazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 14 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, vengono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

1) genetica umana;
2) psicosomatica;
3) ottica fisiologica;
4) patologia urologica;
5) neuroftalmologia;
6) immunoematologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 271

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1982, n. **102.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalla autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i criteri sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 101, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in pedagogia speciale per i disadattati psichici annessa alla facoltà di magistero.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
ANNESSE ALLA FACOLTÀ DI MAGISTERO

Scuola di specializzazione in pedagogia speciale per i disadattati psichici

Art. 102. — E' istituita presso la facoltà di magistero una « scuola di specializzazione in pedagogia speciale per i disadattati psichici » della durata di due anni. Essa rilascia un diploma di operatore specializzato nel trattamento pedagogico dei disadattati di origine psichica.

Art. 103. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in pedagogia, filosofia, psicologia e medicina e chirurgia in numero di trenta per ogni anno di corso, previo un esame di ammissione consistente in una prova scritta di cultura generale pedagogica e psicologica.

Art. 104. — Possono essere iscritti, senza esame, direttamente al 2° anno coloro che siano in possesso del diploma di specializzazione in neuropsichiatria infantile.

Art. 105. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Gli si affianca un comitato direttivo di sei membri, di cui quattro designati dalla facoltà di magistero e due dalla facoltà di medicina e chirurgia, che

siano possibilmente docenti della scuola. Questo comitato propone annualmente al consiglio della facoltà di magistero i docenti cui conferire gli insegnamenti.

Art. 106. — Al direttore e al comitato direttivo spetta la vigilanza sul funzionamento della scuola, sulla frequenza e sulla disciplina degli specializzandi. Amministrativamente la scuola ha regolamentazione analoga a quella di tutte le scuole di specializzazione dell'Università di Messina.

Art. 107. — Gli insegnamenti fondamentali impartiti nella scuola sono:

1° *Anno*:

psicologia generale;
elementi di anatomia e fisiologia umana;
auxologia normale e patologica;
igiene;
psicologia dell'età evolutiva;
psicopedagogia;
pedagogia speciale I;
pedagogia generale.

2° *Anno*:

psicopatologia infantile;
igiene mentale;
pedagogia speciale II con esercitazioni;
psicometria;
caratterologia;
storia della pedagogia speciale;
sociologia dell'educazione.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma, deve inoltre aver seguito i corsi di conferenze che saranno svolti presso la scuola sulle seguenti discipline:

legislazione minorile;
psicolinguistica;
puericultura;
antropologia culturale.

I diplomati in neuropsichiatria iscritti al 2° anno sosterranno: igiene, pedagogia speciale I e II, psicometria, caratterologia, storia della pedagogia speciale, sociologia dell'educazione, pedagogia generale.

Art. 108. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta dinanzi ad una commissione costituita di docenti della scuola in numero non inferiore a sette.

Art. 109. — Gli iscritti sono tenuti a pagare le seguenti tasse e sopratasse:

tassa di ammissione	L.	10.000
tassa di immatricolazione	»	20.000
tasse di iscrizione (in tre rate)	»	150.000
sopratassa di esami	»	10.000
contributi vari	»	20.000
tassa di diploma (erariale)	»	50.000
tassa di laboratorio	»	20.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 256

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1982, n. **103**.

Autorizzazione al richiamo in servizio temporaneo per la durata di un anno di un contingente di tremila sottufficiali ed appuntati della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che per le particolari esigenze dei servizi di polizia si rende necessario ed urgente disporre il richiamo in servizio temporaneo di un contingente di sottufficiali ed appuntati della Polizia di Stato;

Visti gli articoli 46 della legge 3 aprile 1958, n. 460 e 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709;

Visto l'articolo 96, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a richiamare in servizio temporaneo, per la durata di un anno, un contingente complessivo di 3.000 sottufficiali ed appuntati della Polizia di Stato.

Art. 2.

Il tempo, i modi e la durata dei richiami saranno stabiliti dal Ministro dell'interno; ciascun richiamo non potrà avere durata superiore ad un anno dalla data di inizio del richiamo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1982

PERTINI

ROGNONI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1982
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 292

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° febbraio 1982.

Modificazioni allo statuto del Mediocredito delle Venezie, in Venezia.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia, approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1955, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 5 ottobre 1981 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 5, primo e secondo comma, dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, con sede in Venezia, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 5, primo e secondo comma. — Il fondo di dotazione dell'Istituto, ripartito in quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 500.000 (cinquecentomila) ciascuna è costituito:

a) dal conferimento dello Stato, di cui all'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, originariamente pari a L. 500.000.000 (cinquecentomilioni) e successivamente come risulta aumentato di anno in anno per effetto dell'attribuzione ad esso conferimento della quota di utili spettantegli in applicazione dell'art. 13 della medesima legge n. 623;

b) dai conferimenti degli altri enti partecipanti pari a L. 10.800.000.000 (diecimiliardiottocentomilioni).

Tali conferimenti potranno successivamente risultare aumentati per effetto dell'esercizio della facoltà riconosciuta ai medesimi partecipanti di destinare anno per anno, in occasione dell'approvazione del bilancio, gli utili ad essi spettanti ad aumento delle rispettive quote di partecipazione.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, salvo quanto disposto per gli incrementi delle quote di partecipazione derivanti dall'attribuzione degli utili di esercizio.

(1584)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 febbraio 1982, n. **104.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 104. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un piccolo locale sito in Genova, vico Superiore del Ferro n. 11/R, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 28047, foglio 95, mappale 216 *sub* 5, del valore attribuito di L. 1.800.000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Genova, disposto dalla sig.ra Morra Annetta ved. Maggiorotto a favore dei Mutilatini di don Gnocchi, in Genova, con testamento olografo 5 aprile 1976, pubblicato a rogito dott. Pinca Sergio, notaio in Asti, in data 14 febbraio 1977, n. 62208/7899 di repertorio registrato ad Asti il 4 marzo 1977 al n. 1187.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1982
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 52

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **105.**

Autorizzazione alla fondazione « Giorgio Cini », con sede nell'isola di S. Giorgio Maggiore - Venezia, ad accettare una donazione.

N. 105. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Giorgio Cini », con sede nell'isola di S. Giorgio Maggiore - Venezia, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla principessa Yana Alliata di Montereale nata Cini con atto redatto a rogito dott. Giovanni Candiani, notaio in Venezia, in data 14 marzo 1981, numero 63682 di repertorio, registrato a Venezia il 3 aprile 1981 al n. 1107, consistente in: *a*) n. 325.000 azioni del valore nominale di L. 1.000 ciascuna, costituenti l'intero capitale della « Sanvio » società per azioni, società proprietaria pienamente ed esclusivamente dei due piani nobili e di un locale magazzino del palazzo Caldagna-Valmarana (Dorsoduro n. 864), porzione immobiliare valutata L. 400.000.000; *b*) n. 64 cose mobili, di cui n. 48 opere d'arte notificate con decreti del Ministro per i beni culturali e ambientali (il tutto illustrato e con le relative valutazioni nel predetto atto a rogito notaio Candiani n. 63682 di repertorio) per un valore di L. 1.834.000.000; la donazione è gravata, ai sensi dell'art. 739 del codice civile, degli oneri, per la fondazione, di tenere permanentemente e degnamente esposte le cose mobili donate nelle sale del palazzo, preferibilmente in quelle del primo piano, di renderle accessibili alla generalità del pubblico, di impiegare le sale a tal uopo utilizzate, in quanto compatibile con la loro destinazione, e gli altri locali del palazzo Caldagno per uso della fondazione o per i suoi scopi istituzionali, di provvedere alla buona conservazione, custodia, manutenzione, protezione delle dette cose mobili e immobili.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1982
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 55

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento in provincia di Treviso del carattere sostitutivo alle attività industriali della società Sofil, in Castelfranco Veneto.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1982 è stato dichiarato il riconoscimento in provincia di Treviso del carattere sostitutivo alle attività industriali della società Sofil, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso).

(1619)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Sebina, con sede e stabilimento in Sarnico (Bergamo), ai fini della possibilità per i lavoratori dipendenti di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° novembre 1981 al 31 dicembre 1981.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Fiorentini di Roma che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° novembre 1981 al 31 dicembre 1981.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, miniera di Raibl (Udine), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 3 settembre 1981 al 31 dicembre 1981.

(1618)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. De Concilio di Casalnuovo di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

(1617)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena 3 febbraio 1982, n. 1153, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni disposte dal Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena di L. 1.000.000 a favore dell'istituto di medicina legale e delle assicurazioni quale contributo per l'organizzazione del convegno nazionale sulla laurea in odontoiatria e protesi dentaria e di L. 5.200.000 quale contributo per il finanziamento di due borse di studio a favore dei neo-laureati; dalla Cassa di risparmio di Carpi di L. 2.600.000 quale contributo per il rinnovo di due borse di studio di perfezionamento; dalla Cassa di risparmio di Modena di L. 1.000.000 a favore dell'istituto di clinica medica, cattedra di malattie cardiovascolari per l'organizzazione del congresso di cardiologia e di L. 1.000.000 a favore dell'istituto di clinica pediatrica 1ª per l'organizzazione del congresso sulla nutrizione; dalla Banca nazionale del lavoro di Modena di L. 200.000 a favore dell'istituto di anatomia comparata quale contributo per l'organizzazione del XVIII congresso della Società italiana d'istochimica; dalla camera di commercio di Modena di L. 5.200.000 per il rinnovo di due borse di studio di perfezionamento; dalla società Bruschettini di Genova di L. 1.000.000 a favore della clinica odontoiatrica quale contributo per ricerche sulla terapia antinfiammatoria e sull'effetto analgesico.

Con decreto del prefetto di Modena 6 febbraio 1982, n. 32, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni disposte dalla Banca popolare di Modena di L. 1.000.000; dall'assicurazione «La Fondiaria» di L. 750.000; dalla Cassa di risparmio di Modena di L. 500.000, per l'organizzazione del convegno sulla laurea in odontoiatria e protesi dentaria svoltosi il 13 novembre 1981; dalla S.p.a. Ciba Geygj di L. 217.000 per la proroga per il periodo dal 1° al 31 ottobre 1981 della borsa di studio a favore della dott.ssa Patrizia Panzetti.

Con decreto del prefetto di Modena 8 febbraio 1982, n. 78, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni disposte dalla Cassa di risparmio di Modena di L. 2.500.000 a favore dell'istituto di tisiologia quale contributo per la ricerca scientifico-sanitaria, di L. 575.000 da destinare alla copertura assicurativa degli automezzi dell'Università utilizzati per le ricerche e di L. 5.000.000 a favore dell'istituto di anatomia comparata quale contributo per la ricerca scientifico-sanitaria; dal sig. Mario Borelli di L. 600.000 a favore dell'istituto di clinica medica quale contributo per la ricerca sulla terapia della leucemia, in memoria del figlio Vincenzo.

(1472)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

Corso dei cambi del 24 marzo 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1306,05	1306,05	1306,05	1306,05	1306 —	1306 —	1305,95	1306,05	1306,05	1306,05
Dollaro canadese . .	1069,90	1069,90	1070 —	1069,90	1070 —	1069,85	1069,70	1069,90	1069,90	1069,90
Marco germanico .	548,57	548,57	548,80	548,57	549 —	548,60	548,62	548,57	548,57	548,60
Fiorino olandese	495,83	495,83	496,35	495,83	496,50	495,80	495,80	495,83	495,83	495,85
Franco belga .	29,11	29,11	29,16	29,11	29,15	29,10	291,06	29,11	29,11	29,10
Franco francese	209,86	209,86	210,20	209,86	210 —	209,85	209,82	209,86	209,86	209,85
Lira sterlina .	2361,80	2361,80	2365 —	2361,80	2362 —	2361,75	2362,10	2361,80	2361,80	2361,80
Lira irlandese .	1905,50	1905,50	1908 —	1905,50	1906 —	—	1905 —	1905,50	1905,50	—
Corona danese . .	161,23	161,23	161,20	161,23	161,20	161,20	161,33	161,23	161,23	161,25
Corona norvegese .	215,71	215,71	216,25	215,71	216,15	215,70	215,80	215,71	215,71	215,70
Corona svedese .	223,13	223,13	223,28	223,13	223,25	223,10	223,22	223,13	223,13	223,15
Franco svizzero .	690,77	690,77	691 —	690,77	691,40	690,75	690,98	690,77	690,77	690,80
Scellino austriaco	78,05	78,05	78,05	78,05	78,10	78,05	78,03	78,05	78,05	78,05
Escudo portoghese .	18,64	18,64	18,55	18,64	18,70	18,65	18,55	18,64	18,64	18,65
Peseta spagnola	12,44	12,44	12,45	12,44	12,75	12,45	12,41	12,44	12,44	12,45
Yen giapponese .	5,389	5,389	5,41	5,389	5,42	5,37	5,39	5,389	5,389	5,38
E.C.U. .	1312,60	1312,60	—	1312,60	—	—	1312,60	1312,60	1312,60	—

Media dei titoli del 24 marzo 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	38,315
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	95 —
» 5,50% » » 1968-83	91,400
» 5,50% » » 1969-84	83,500
» 6% » » 1970-85	79,150
» 6% » » 1971-86	76,400
» 6% » » 1972-87	78,350
» 9% » » 1975-90	76,100
» 9% » » 1976-91	69,775
» 10% » » 1977-92	76,875
» 12% (Beni Esteri 1980)	69,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	62,800
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	87,775
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,700
» » » » 1- 5-1980/82	99,675
» » » » 1- 6-1980/82	99,700
» » » » 1- 7-1979/82	99,725
» » » » 1- 7-1980/82	99,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,800
» » » » 1-10-1979/82	99,850
» » » » 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,850
» » » » 1- 1-1980/83	99,850
» » » » 1-10-1980/83	99,725
» » » » 1- 9-1981/83	99,325
» » » » 1- 3-1981/84	98,750
» » » » 1- 4-1981/84	98,750
» » » » 1- 6-1981/84	98,625
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	99,425
» » Pol. 12% 1- 4-1982	99,600
» » » 15% 1- 1-1983	97,100
» » » 18% 1- 7-1983	99,525
» » » 12% 1-10-1983	90,250
» » » 12% 1- 1-1984	88,500
» » » 12% 1- 4-1984	87,575
» » » 12% 1-10-1984	85,975
» » Nov. 12% 1-10-1987	80,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 marzo 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1306 —
Dollaro canadese	1069,80
Marco germanico	548,595
Fiorino olandese	495,815
Franco belga	29,108
Franco francese	209,84
Lira sterlina	2361,95
Lira irlandese	1905,250
Corona danese	161,28
Corona norvegese	215,755
Corona svedese	223,175
Franco svizzero	690,875
Scellino austriaco	78,040
Escudo portoghese	18,595
Peseta spagnola	12,425
Yen giapponese	5,389
E.C.U.	1312,60

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Diario della prima prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di venticinque allievi ad un corso di formazione ed addestramento nella stenografia parlamentare.

La prima prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di venticinque allievi ad un corso di formazione ed addestramento nella stenografia parlamentare organizzato dalla Camera dei deputati, indetto con decreto presidenziale 14 gennaio 1982, n. 1639 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 18 gennaio 1982, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, il giorno 12 luglio 1982, con inizio alle ore 9.

I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'amministrazione della Camera alcuna comunicazione di esclusione dal concorso prima della data sopra indicata dovranno presentarsi presso la sede predetta, muniti del documento legale d'identità indicato in domanda.

Si avvertono i candidati che non sarà consentito l'accesso alla sede d'esame con libri, borse o pacchi di qualunque tipo.

(1628)

Diario della prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di collaboratore, con mansioni di « addetto acquisizione dati ».

La prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di collaboratore, con mansioni di « addetto acquisizione dati », indetto dalla Camera dei deputati con decreto presidenziale 27 gennaio 1982, n. 1701 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 1° febbraio 1982, avrà luogo in Roma, presso il collegio internazionale S. Antonio, con ingresso in viale Manzoni n. 1, nei giorni 2 e 3 giugno 1982.

I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'amministrazione della Camera alcuna comunicazione di esclusione dal concorso prima della data sopra indicata dovranno presentarsi presso la sede predetta, muniti del documento legale d'identità indicato in domanda, secondo il seguente calendario:

2 giugno 1982, ore 9: da ALAIMO Giuseppa a BATTISTA Filippo;

2 giugno 1982, ore 10: da BELLAMARIA Patrizia a BREZZI Fabrizio;

2 giugno 1982, ore 11: da BRUNI Eugenio a CAPPELLI DE MARCO Anna Maria;

2 giugno 1982, ore 11,45: da CAPPONI Elvira a CHERUBINI Luciano;

2 giugno 1982, ore 12,30: da CHIAPPINI Paola a CRISTELLA Maria Catia;

2 giugno 1982, ore 13,15: da CROGNALE Emanuela a DEL PRATO Stefano;

2 giugno 1982, ore 14: da DELFINI Paolo a EUSEBI Giuliana;

2 giugno 1982, ore 14,45: da EVANGELISTA Luciana a FRIGNANI Mara;

2 giugno 1982, ore 15,30: da FURFARI Domenico a GORI Anna;

2 giugno 1982, ore 16,15: da GRAMEGNA Maria Teresa a LEONE Roberto;

3 giugno 1982, ore 9: da LEONI Alessandro a MALANDRA Antonio;

3 giugno 1982, ore 9,45: da MANCINI Assuntina a MELANDRI Patrizia;

3 giugno 1982, ore 10,30: da MELE Maddalena a NOVELLI Patrizio;

3 giugno 1982, ore 11,15: da NOVENA Daniela a PATTOFATTO Francesco;

3 giugno 1982, ore 12: da PAZIENZA Maria Pia a PRIORI Roberto;

3 giugno 1982, ore 12,45: da PUCCIO Francesco Antonio a RONCACCI Antonella;

3 giugno 1982, ore 13,30: da ROSI Elisabetta a SAVOCA Elena;

3 giugno 1982, ore 14,15: da SCALERA Anna a STANCO Norma;

3 giugno 1982, ore 15: da STEFANI Alessandra a TURCATO Norma;

3 giugno 1982, ore 15,45: da TURCHETTI Assunta a ZUCCONI MELILLO Patrizia.

Si avvertono i candidati che non sarà consentito l'accesso alla sede d'esame con libri, borse o pacchi di qualunque tipo.

(1629)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di fisico, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed in particolare gli articoli 53 e 67;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 323;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574 ed in particolare l'art. 40;

Vista la legge 2 settembre 1980, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1980, n. 310;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Accertato che non sono stati attribuiti i sei posti di cui al concorso indetto con decreto ministeriale 11 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1980, registro n. 6 Difesa, foglio n. 352, per assenza di concorrenti idonei;

Accertato che nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina esiste una disponibilità di nove posti;

Tenuto conto delle riserve previste dall'art. 26-*quinquies* della legge n. 33/1980 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618;

Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire i quattro posti residui;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1974 (registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1974, registro n. 32 Difesa, foglio n. 134), con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a quattro posti di fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

Un posto è riservato agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti della stessa amministrazione, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il 5 per cento dei posti messi a concorso è riservato agli ufficiali che terminano la ferma biennale prevista dal primo comma dell'art. 37 della legge n. 574/1980.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina dovranno prestare servizio nella sede di prima assegnazione per un periodo di almeno cinque anni prima di potere ottenere un trasferimento a domanda. Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica, in un colloquio obbligatorio e in un colloquio facoltativo.

Della sede e della data di svolgimento delle prove scritta e pratica verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 30 *aprile* 1982.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti;

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35; il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di laurea in fisica o in astronomia;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa e disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritta e pratica e dal voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a fisico in prova nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale del settimo livello retributivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1982
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 323

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - ROMA

Il sottoscritto:

cognome . . . . (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);

nome . . . . .;

residente in . . . . (provincia di . . . .)

c.a.p. . . . . . .,

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a quattro posti di fisico in prova della Marina e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . (indicare anche il c.a.p. e, ove possibile, il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . il . . . . . . (ove del caso: e che avendo superato il 35° anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (prov. di . . . . . .) (2);

di non avere riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . . con specializzazione . . . rilasciato da . nell'anno scolastico . .,

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal . al . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede, con la consapevolezza che dovrà permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni prima di poter ottenere un trasferimento a domanda;

di voler sostenere il colloquio facoltativo nella lingua . . (inglese, francese o tedesco).

Data, . . .

Firma (6)

. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . .,

non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . .,

non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

CARRIERA DIRETTIVA TECNICA DEI FISICI DELLA MARINA

Prova scritta

Svolgimento di un tema su uno degli argomenti di fisica generale (meccanica, termologia, acustica, elettrologia, ottica) o di fisica atomica o nucleare.

Prova pratica

Esecuzione di un esperimento su uno degli argomenti specificati per la fisica generale, con relazione scritta contenente la descrizione del metodo impiegato e l'analisi dei risultati ottenuti.

Colloquio obbligatorio

1) Fisica generale (meccanica, termologia, acustica, elettrologia, ottica).
2) Fisica atomica o nucleare.
3) Fisica teorica.
4) Elementi di fisica dello stato solido.
5) Elementi di termotecnica.
6) Elementi di elettrotecnica ed elettronica.
7) Nozioni di legislazione su impiego, maneggio, trasporto e conservazione dei prodotti esplosivi, tossici e radioattivi e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e nozioni di legislazione sociale.
8) Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati ed operai.
9) Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

Colloquio facoltativo

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

(1605)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

JOCKEY CLUB ITALIANO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di assistente del ruolo amministrativo, con riserva di conferimento di un ulteriore posto nella stessa qualifica.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico per esami per un posto nella qualifica di assistente ed eventualmente, nel caso in cui, all'atto della nomina del vincitore, risultasse disponibile per la scadenza del termine di cui all'art. 43 della medesima legge n. 70, per un ulteriore posto nella stessa qualifica del ruolo amministrativo del Jockey club italiano, ente di diritto pubblico, con unica sede in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 87.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale del Jockey club italiano in Roma - Corso Vittorio Emanuele II, 87 (c.a.p. 00186) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la direzione generale dell'ente.

(1576)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di operatore tecnico del ruolo tecnico

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico per esami per un posto nella qualifica di operatore tecnico del ruolo tecnico del Jockey club italiano, ente di diritto pubblico, con unica sede in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 87.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale del Jockey club italiano in Roma - Corso Vittorio Emanuele II, 87 (c.a.p. 00186) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica consistente in un saggio di immissione dati su supporto magnetico ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la direzione generale dell'ente.

(1577)

FONDAZIONE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di neonatologia;

un posto di primario di geriatria;

un posto di aiuto di analisi cliniche;

un posto di aiuto di oculistica;

due posti di aiuto di gastroenterologia e servizio di endoscopia;

due posti di aiuto di ematologia;

un posto di aiuto del servizio trasfusionale e di immunoematologia;

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di neonatologia;

due posti di aiuto di chirurgia generale;

un posto di vice direttore sanitario;

tre posti di assistente di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente di geriatria;

due posti di assistente di neonatologia;

due posti di assistente di analisi cliniche;

un posto di assistente di oculistica;

tre posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al regolamento interno ed, in quanto compatibile, quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(207/S)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIE LOCALI N. 1-23, IN TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero « Martini » di Torino

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero « Martini » di Torino, a:

due posti di aiuto di emodialisi;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di otorinolaringologia;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di neurologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente fisiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale del presidio ospedaliero in Torino.

(225/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso il presidio ospedaliero « Martini » di Torino.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso il presidio ospedaliero « Martini » di Torino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale del presidio ospedaliero in Torino.

(226/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 51, IN CREMONA

Concorsi a posti di personale medico presso la struttura operativa ex istituti ospitalieri di Cremona

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso la struttura operativa ex istituti ospitalieri di Cremona, a:

un posto di primario e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto della divisione di cardiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di broncopneumotisiologia con servizio di fisiopatologia respiratoria;

un posto di assistente del centro trasfusionale e di immunoematologia;

un posto di assistente del servizio di medicina nucleare della divisione di radioterapia e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla funzione del personale della struttura operativa interessata in Cremona.

(224/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 84 del 26 marzo 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità socio-sanitaria locale n. 8 - Ente responsabile dei servizi di zona, in Busto Arsizio: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di applicato, infermiere professionale.

Automobile club di Pordenone: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di commesso del ruolo amministrativo.

Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti: Prova di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.

Banca d'Italia: Concorso pubblico, per esami, a novanta posti nel grado di vice assistente in esperimento.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820860)